



# COMUNE DI FAICCHIO

Provincia di Benevento

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 12-10-12

Faicchio, li 17-10-2012

Il Segretario Comunale  
PACELLI DOTT.SSA LUCIA

**Oggetto: Imposta Municipale propria "IMU" - Determinazione delle aliquote e detrazione di imposta.-**

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 19:06, presso la Casa Comunale sita alla via Regina Elena, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>BORRELLI MARIO</b>	<b>P</b>	<b>MASTROCOLA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>RICCIO RAFFAELE</b>	<b>P</b>	<b>FERRUCCI ANGELO</b>	<b>A</b>
<b>GINEPRI AMEDEO</b>	<b>P</b>	<b>FAPPIANO FERNANDO</b>	<b>P</b>
<b>FEDERICO MICHELE</b>	<b>A</b>	<b>LOMBARDI NINO</b>	<b>P</b>
<b>UCCI ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>RICCIO PASQUALE</b>	<b>P</b>
<b>FERRUCCI VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>PETRUCCI DELIA ADDOL.</b>	<b>A</b>
<b>LOMBARDI CARMELA</b>	<b>P</b>	<b>COCOZZA FILIPPO</b>	<b>P</b>
<b>COPPOLA SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>MARENNA VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>PALMIERI ADRIANO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. ADRIANO PALMIERI in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dott.ssa LUCIA PACELLI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile | S

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to SIG.RA GRANDE ANTONIETTA TERESA

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to CIABURRI Rag. MARIA GIUSEPPA

Entra il Consigliere Lombardi Carmela P. 13 A. 4

Il Presidente passa la parola al Sindaco che relaziona in merito e nel richiamare quanto detto nella precedente deliberazione, dà lettura della proposta:

“VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2012 ;

VISTO l'art. 4 comma 8 del regolamento comunale che stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultra sessantacinquenni o disabili con invalidità riconosciuta al 100% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

DATO ATTO che per il Comune di Faicchio sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale ,ubicati nel territorio comunale(artt.8 e 10 del Regolamento);

Date le incertezze connesse alla quantificazione del gettito IMU ed ai tagli che ci sono stati a livello nazionale, infatti il Ministero ha tagliato al Comune di Faicchio per trasferimenti ordinari la somma di € 207.136,00;

Visto che in ragione della applicazione delle presenti aliquote la previsione di entrata ai fini dell'IMU può essere stimata in € 319.971,00 (350.971,00 – 31.000,00 minore entrate cat D)

### PROPONE

ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio le seguenti aliquote:

-aliquota base di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 :**0,76**

-aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dall'art 13, comma 7, del D.L. 201/2011:**0,4%**;

- immobili categ.D (D1-D2-D5-D6-D7 e D8):

1) rendita catastale fino ad € 1.000,00 aliquota **0,70%**

2) rendita catastale fino ad € 5.000,00 aliquota **0,65%**

3) rendita catastale fino ad € 10.000,00 aliquota **0,60 %**

4) rendita catastale fino ad € 15.000,00 aliquota **0,58%**

5) rendita catastale oltre € 15.000,00 aliquota **0,55%**

- dà atto che i terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art13 , comma 8 del D.L. 201/2011, sono **esenti**.”.

Entra il Consigliere Fernando Fappiano P. 14 A. 3

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento**.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo

43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200 rapportati** al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

*risulti locata*” ed all’ unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata (art.13 c.10 D.L. 201/2011);

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ;

**VISTO** il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 24 del 26.06.2012;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’Interno del 2/08/212 con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/10/2012;

**VISTA** la delibera di C.C. n.34 del 30/07/2012 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2012;

**VISTO** il D.M. di proroga al 31/10/2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e che ha implicitamente procrastinato anche i termini per deliberare le aliquote;

**VISTO** il Decreto Enti Locali che fissa al 30/11/2012 il termine di presentazione della dichiarazione IMU;

**CONSIDERATO** che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Faicchio, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011 e per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI;

**SENTITO** l’intervento del Consigliere Lombardi Nino minoranza, il quale conferma il voto favorevole proprio perché si rende conto delle reali difficoltà economiche dell’Ente per fronteggiare il pareggio di bilancio, ricordando però la restituzione delle somme a destinazione vincolata utilizzate dall’Ente.

**SENTITA** la proposta del Sindaco relativa alle aliquote e detrazioni del tributo;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come proposto dal Sindaco;

VISTO gli artt. 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23;

VISTO l’art. 13 del D.L. 6/12/ 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto i pareri favorevoli innanzi resi;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1.Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 12-10-2012 - Pag. 4 - COMUNE DI FAICCHIO

presente provvedimento;

2. Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

-aliquota base di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 :**0,76**

-aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dall'art 13, comma 7, del D.L. 201/2011:**0,4%**;

- immobili categ.D (D1-D2-D5-D6-D7 e D8):

1)rendita catastale fino ad € 1.000,00 aliquota **0,70%**

2)rendita catastale fino ad € 5.000,00 aliquota **0,65%**

3)rendita catastale fino ad € 10.000,00 aliquota **0,60 %**

4)rendita catastale fino ad € 15.000,00 aliquota **0,58%**

5) rendita catastale oltre € 15.000,00 aliquota **0,55%**

( terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art13 , comma 8 del D.L. 201/2011 :**esenti**);

3. Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:

-aliquota base di cui all'art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 :**0,76**

-aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dall'art 13, comma 7, del D.L. 201/2011:**0,4%**;

- immobili categ.D (D1-D2-D5-D6-D7 e D8):

1)rendita catastale fino ad € 1.000,00 aliquota **0,70%**

2)rendita catastale fino ad € 5.000,00 aliquota **0,65%**

3)rendita catastale fino ad € 10.000,00 aliquota **0,60 %**

4)rendita catastale fino ad € 15.000,00 aliquota **0,58%**

5) rendita catastale oltre € 15.000,00 aliquota **0,55%**

(terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art13 , comma 8 del D.L. 201/2011 :**esenti**).

4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

5. Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE  
F.to Dott. ADRIANO PALMIERI

Il Segretario  
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, su relazione dell'Ufficio

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all' ALBO PRETORIO Il giorno **17-10-2012** per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
- E' stata comunicata al Prefetto di Benevento con nota prot. N. del \_\_\_\_\_ (art.135 comma 2 D.Lgs. 267/2000).

Faicchio, li **17-10-2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI

- 
- **LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 17-10-12** (Art.134, comma 4 D. Lgs.vo n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI

- **CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_**
- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D. Lgs.vo n. 267/2000);  
Faicchio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI